

L'Agente Generale è responsabile in proprio di tutti gli atti dei suoi collaboratori, sia che essi esercitino funzioni amministrative o contabili, sia che prestino l'opera loro nel campo dell'organizzazione e della produzione, o in qualsiasi altra funzione compresa all'appalto regolato dal presente Capitolo. L'Agente Generale deve in ogni modo scegliere i suoi collaboratori fra persone che siano notoriamente di buona condotta.

Art. 10.

I locali delle Agenzie Generali e di quelle situate nei centri più importanti debbono essere destinati esclusivamente ai servizi dell'Istituto, salvo deroghe autorizzate per iscritto.

I contratti di fitto dei locali delle Agenzie Generali devono essere fatti in nome dell'Istituto, sebbene il relativo canone sia a carico dell'Agente Generale.

Nelle città, nelle quali l'Istituto ritiene di istituire un Ispettorato, l'Ispettore deve trovare nei locali dell'Agenzia un assestamento permanente, comodo e decoroso per